

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-965 del 22/02/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013. AZ. AGR. VIVAIETTO DI BARBIERI E C. SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA SANTINA N. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2018-999 del 22/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. AZ. AGR. VIVAIETTO DI BARBIERI E C. SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA SANTINA N. 3

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta AZ. AGR. VIVAIETTO DI BARBIERI E C. SOC. AGR., trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP, anche per il Comune di Cortemaggiore) con nota del 24.10.2017, prot. n. 13351 (prot. ARPAE n. 13378 del 25/10/2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con note del 29.12.2017, prot. n. 16081 (prot. Arpae n. 16289 di pari data) e del 15.01.2018, prot. n. 607 (prot. Arpae n. 527 in pari data);

PRESO ATTO che:

- la modifica dello stabilimento consiste nell'aumento della capacità di produzione dell'allevamento, derivante dalla realizzazione di un nuovo ricovero per bovini;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 19182, è pari a 308 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 158 capi;
 - Capi da rimonta: n. 93 capi;
 - Vitelli: n. 57 capi;
- le cuccette che ospitano le bovine adulte sono dotate di lettiera la quale viene trascinata dagli animali insieme al liquame e convogliata, mediante le ruspette, nelle vasche di stoccaggio;
- in relazione al progetto di ampliamento proposto la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 415 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 260 capi;
 - Capi da rimonta: n. 95 capi;
 - Vitelli: n. 60 capi;
- lo scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici), avente recapito in corpo idrico superficiale, viene depurato attraverso sistema di trattamento costituito da un pozzetto

degrassatore, una fossa settica di tipo Imhoff ed un filtro batterico anaerobico dimensionati per 4 a.e.

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza prot. 1500 del 09.01.2018 (prot. Arpae n. 213 del 10.01.2018), con la quale ha comunicato che, per quanto riguarda il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, non ha ritenuto di esprimere particolari osservazioni o prescrizioni;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 12/2/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni dei rappresentanti della Ditta proponente - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta AZ. AGR. VIVAIETTO DI BARBIERI E C. SOC. AGR., per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta AZ. AGR. VIVAIETTO DI BARBIERI E C. SOC. AGR.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AZ. AGR. VIVAIETTO DI BARBIERI E C. SOC. AGR.** (C. FISC. 00939080339) per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC) via Santina n° 3 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni per le emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale fosso provato confluyente nel canale consortile "Fontana Bassa", le seguenti prescrizioni:
- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per gli impianti;
 - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il pozzetti di controllo posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) al momento della messa in esercizio, o al più tardi 30 giorni prima della definitiva messa a regime, deve essere presentato l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di due anni;
 - b) la Ditta deve monitorare il sistema di separazione manuale della frazione solida galleggiante quantificando il materiale asportato (operazione svolta circa una volta all'anno) e comunicando gli esiti di tale misurazione ad Arpa per i primi due anni;
 - c) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/2017 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - d) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/2017;
 - e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
4. **di fare salvo** che:
- per quanto attiene le emissioni in atmosfera di cui all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che il gestore è tenuto a rispettare quanto disposto dalla Delibera Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. ed, in particolare, le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
 - dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del Piano Aria Integrato Regionale 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera Assemblea Legislativa n. 115 del 11.4.2017;
 - i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - la ditta deve essere in possesso di debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;

- l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti. Le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;

5. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare lo operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.